

RIVISTA ITALIANA
PER LE
SCIENZE GIURIDICHE

Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato

SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA

DIRETTORE
Mario Caravale

nuova serie

10

2019



JOVENE EDITORE

Il presente fascicolo è pubblicato con contributi del Dipartimento di Scienze Giuridiche e del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma.

Direttore: Mario Caravale

Direzione e redazione: Sapienza - Università di Roma - Facoltà di Giurisprudenza - Presidenza - Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma RM

Comitato direttivo: Paolo Ridola - Enrico del Prato - Luisa Avitabile - Nicola Boccella Enzo Cannizzaro - Mario Caravale - Claudio Consolo - Andrea Di Porto - Laura Moscati Cesare Pinelli

Comitato scientifico: Jean-Bernard Auby (Parigi) - Jurgen Basedow (Amburgo) - Luigi Capogrossi Colognesi (Roma) - Erhard Denninger (Francoforte) - Pierre-Marie Dupuy (Parigi) - Gianni Ferrara (Roma) - Yves Gaudemet (Parigi) - David Gerber (Chicago) Jane C. Ginsburg (New York) - Peter Häberle (Bayreuth) - Natalino Irti (Roma) Erik Jayme (Heidelberg) - Anne Lefebvre Teillard (Parigi) - Guillaume Leyte (Parigi) Jerome H. Reichman (Durham) - Gunther Teubner (Francoforte) - Michel Troper (Parigi) - Hanns Ullrich (Monaco, Baviera)

Redazione: Cesare Pinelli (redattore capo), Nicola Cezzi, Fulvio Costantino

Amministrazione: JOVENE EDITORE - Via Mezzocannone 109 - 80134 Napoli NA Italia
Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87 - website: www.jovene.it - email: info@jovene.it

Abbonamento: € 35,00

Il pagamento va effettuato direttamente all'Editore: **a)** con versamento sul c.c. bancario IBAN: IT62G0307502200CC8500241520 o sul c.c.p. 14015804, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento; **b)** a ricezione fattura; **c)** on line collegandosi al sito dell'Editore: www.jovene.it.

Gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'anno successivo se non disdetti con apposita segnalazione entro la scadenza.

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.

I contributi pubblicati in questa Rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

Direttore responsabile: Mario Caravale

ISSN 0390-6760

Registrazione presso il Tribunale di Napoli n. 51 del 18 giugno 2010.

Stampato in Italia Printed in Italy

INDICE

PROLUSIONI

- 3 CLAUDIO CONSOLO
La prolusione, nel 1954, di Antonio Segni, fra omaggio a Chiovenda e suggestioni di Carnelutti, su "L'unità del processo" come collante della comunità statale
- 13 ANTONIO SEGNI
L'unità del processo

ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI IN ONORE DI PAOLO RIDOLA

- 37 CESARE PINELLI
Presentazione
- 39 PETER HÄBERLE
Indirizzo di saluto

RIFLESSIONI INTORNO AL METODO: COMPARAZIONE E STORIA COSTITUZIONALE

- 45 OLIVIERO DILIBERTO
Esperienza giuridica e comparazione costituzionale. Giornata di studio in onore di Paolo Ridola
- 49 DIAN SCHEFOLD
Sul contributo di Paolo Ridola al dialogo fra Italia e Germania
- 61 GUIDO ALPA
Il messaggio di Paolo Ridola agli studiosi del diritto civile
- 67 MARCO D'ALBERTI
Comparazione giuridica tra storia ed esperienza

- 77 ALESSANDRA DI MARTINO
Culture costituzionali, storia e comparazione
- 107 ANGELO SCHILLACI
«Innanzi al suo mestiere di giurista sta il suo mestiere di uomo». Comparazione costituzionale ed esperienza giuridica nel pensiero di Paolo Ridola
- 129 ALESSANDRO SOMMA
Imparare dalla storia: riflessioni sul metodo del diritto comparato e sul ruolo dei suoi cultori
- 147 AUGUSTO AGUILAR CALAHORRO
Dogmática jurídica y epistemología científica: métodos de investigación en el derecho constitucional
- 199 ANDREA LONGO
Osservando la marea
- 213 MASSIMO BRUTTI
Politica, scienza del diritto, comparazione: un testo di Vittorio Emanuele Orlando
- 231 MARCO BENVENUTI
Qual è la funzione del diritto pubblico? Vittorio Emanuele Orlando e la ricerca di un mos italicus iura docendi della nostra cultura giuspubblicistica nazionale
- 257 GIOVANNA MONTELLA
Legge, potere e Stato nel processo di costruzione teorica di Paul Laband
- 267 GIANLUCA BASCHERINI
A proposito di storia e cultura costituzionale in Italia. Piero Gobetti critico dello Statuto
- 283 FRANCESCO CERRONE
L'esperienza costituzionale fra storia e comparazione (con qualche annotazione sul rapporto fra esperienza giuridica ed economica nel pensiero di Croce, Calogero e Capograssi)
- 301 FEDERICO NANIA
Habeas corpus e tecnica della "retrodatazione" nella prospettiva costituzionale inglese

LIBERTÀ E DIRITTI FONDAMENTALI

- 329 GAETANO AZZARITI
Scienza giuridica e Stato. In dialogo con Paolo Ridola

- 339 LUISA AVITABILE
Una riflessione su libertà e diritti fondamentali
- 351 ROBERTO NANIA
Sui diritti fondamentali nella vicenda evolutiva del costituzionalismo
- 369 FABRIZIO POLITI
“Principio libertà”, dignità umana e multidimensionalità delle libertà costituzionali nelle democrazie pluralistiche. La riflessione di Paolo Ridola in tema di diritti fondamentali
- 389 SALVATORE PRISCO
Linee di un ritratto intellettuale
- 405 GIORGIO REPETTO
Il diritto costituzionale europeo tra pluralismo e storia: su alcune recenti vicende in tema di diritti fondamentali
- 423 ANDERA BURATTI
Diritti fondamentali e tradizione storica: il contributo della Corte Suprema degli Stati Uniti
- 443 CLAUDIO CONSOLO
Origini e limiti del compito specificatore(-congenialmente attivo) del “formante” giurisprudenziale nel processo
- 455 ENRICO DEL PRATO
Dignità e solidarietà: spigolature di un civilista
- 467 LAURA MOSCATI
Paolo Ridola e la storia del diritto. Con un’appendice sulla libertà di stampa nell’Inghilterra del Seicento
- 485 ELISA OLIVITO
Invito a Corte, con cautela. Il processo costituzionale si apre alla società civile?
- 499 MIGUEL AZPITARTE
Los derechos fundamentales en tiempos de crisis
- 511 MARIA IRENE PAPA
La Dichiarazione universale dei diritti umani a settant’anni dalla sua adozione: alcune riflessioni alla luce della giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia
- 531 GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI
La Commissione di Garanzia

- 545 GIULIANA SCOGNAMIGLIO
Sulla tutela dei diritti umani nell'impresa e sul dovere di vigilanza dell'impresa capogruppo. Considerazioni a margine di un confronto fra la legislazione francese e quella italiana

RAPPRESENTANZA, ASSETTI ISTITUZIONALI E PARTITI

- 583 MASSIMO LUCIANI
Paolo Ridola e la forma di governo
- 587 MASSIMO SICLARI
Il divieto di mandato imperativo nella riflessione di Paolo Ridola
- 599 GIUSEPPE COLAVITTI
Il diritto pubblico dell'economia tra storia, dommatica e nuove tendenze centraliste. Brevi note in onore di Paolo Ridola
- 615 GIUSEPPE FILIPPETTA
Democrazia parlamentare e dignità dell'uomo
- 621 CESARE PAGOTTO
Intermediazione e disintermediazione nella funzione rappresentativa parlamentare: comunicazione e pluralismo nell'ambito degli strumenti di sindacato ispettivo
- 649 VINCENZO CERULLI IRELLI
Amministrazione, giurisdizione, legislazione (brevi spunti sui rapporti tra funzioni di governo)
- 679 TOMMASO EDOARDO FROSINI
La rappresentanza politica nella forma di governo
- 691 RENATO IBRIDO
Equilibrio fra poteri ed equilibrio di potenza negli itinerari evolutivi della forma di governo parlamentare
- 709 FULCO LANCHESTER
Mortati e la legislazione elettorale: una lezione sempre attuale
- 727 ELEONORA RINALDI
Brevi note su libero mandato e forma-partito
- 741 ELENA TASSI SCANDONE
Ordinamenti gentilizi e costituzione monarchica in Roma antica. Alcune considerazioni preliminari

L'EUROPA E IL FUTURO DEL COSTITUZIONALISMO

- 757 FRANCESCO RIMOLI
L'ideale europeista e il peso della storia (in margine a un saggio di Paolo Ridola)
- 771 FRANCESCO SAIITTO
Statualità e costituzione nel processo di integrazione sovranazionale. A proposito dei «due tempi» del costituzionalismo nel Novecento
- 795 FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Crisi sanitaria, globalizzazione e diritto costituzionale
- 813 ENRIQUE GUILLÉN LÓPEZ
Unidad y pluralismo. Algunas cuestiones problemáticas en el constitucionalismo contemporáneo
- 831 JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ BARRILAO
El futuro del Estado constitucional
- 843 ANDREAS HARATSCH
Der entfesselte Prometheus oder Karlsruhes Spiel mit dem Feuer - Ein europäisches Drama
- 867 BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO
Il dibattito sul futuro dell'Europa: quali politiche e quale governance per l'Unione dopo le elezioni europee del 2019 e dopo Brexit
- 897 ANGELO ANTONIO CERVATI
Lo studio comparativo del diritto costituzionale e la sua funzione educatrice


RECENSIONI

- 915 MASSIMO CACCIARI - NATALINO IRTI, *Elogio del diritto*. Con un saggio di Werner Jaeger, La nave di Teseo, Milano, 2019 (*Fulvio Costantino*)
- 921 GIANNI FERRARA, *Riflessioni sul diritto*, La scuola di Pitagora editrice, Napoli, 2019 (*Michele Prospero*)

SEZIONE BIBLIOGRAFICA

- 933 ANTONIO ANGELOSANTO
L'acquisizione del fondo librario appartenuto a Gaetano Sciascia, libero docente in diritto romano tra l'Italia e il Brasile

ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI
IN ONORE DI PAOLO RIDOLA



Sul contributo di Paolo Ridola al dialogo fra Italia e Germania

Dian Schefold

SOMMARIO: 1. La “spigolatura” del rapporto Italia-Germania. – 2. Le ragioni storiche. – 3. L’influsso tedesco e il suo sviluppo in Italia. – 4. La posizione dei partiti politici. – 5. La dignità umana. – 6. La teoria dei diritti fondamentali. – 7. L’ambito storico e culturale.

1. *La “spigolatura” del rapporto Italia-Germania*

Il volume ponderoso su “Esperienza, costituzioni, storia” che è stato l’oggetto centrale della giornata di studio in onore di Paolo Ridola l’8 novembre 2019 tratta il metodo e i temi essenziali del diritto costituzionale comparato, racchiudendo anche la storia costituzionale e la convergenza europea, ma, almeno nelle parti principali, non il rapporto fra due Stati. Infatti, oggetto del diritto comparato è la comparazione di una pluralità di ordinamenti, e ogni ricerca bipolare non è che un elemento del compito; Paolo Ridola parla, nel suo libro, di “spigolature comparatistiche”¹.

Tuttavia, il suo libro contiene una parte su “Il dialogo tra Italia e Germania”². Questa parte continua il filone del volume “Stato e costituzione in Germania”³ che abbiamo potuto discutere tre anni fa. Ovviamente, e anche sotto profili personali, la Germania ha un’importanza speciale per Ridola, è oggetto di ricerche approfondite e di un interesse scientifico centrale. Magari come spigolatura per il diritto costituzionale comparato ha un’importanza, anche una problematica speciale. Se ho l’onore d’intervenire come straniero sul contributo di Paolo Ridola, sembra naturale e mi permetto di concentrarmi su quest’aspetto.

2. *Le ragioni storiche*

Infatti, il rapporto Italia-Germania ha radici antiche e una storia lunga, tema essenziale per un diritto comparato di orientamento storico⁴. Partendo dalla storia comune nel Sacro Impero Romano e dal

¹ PAOLO RIDOLA, *Esperienza, costituzioni, storia*, Napoli, 2019, 517.

² Parte quarta, 453-515.

³ PAOLO RIDOLA, *Stato e costituzione in Germania*, Torino, 2016.

ius comune come ordinamento unificatore, è stata continuata nella storia delle unificazioni ottocentesche in tutt'e due gli Stati. Il lato del diritto pubblico era occupato dai lavori di Paul Laband e Georg Jellinek che avevano determinato, tuttavia criticati da Otto Gierke⁵, il dibattito dell'impero tedesco ottocentesco sullo Stato costituzionale monarchico. Per motivare e per applicare meglio le loro considerazioni, iniziarono una grande ricerca su "Das öffentliche Recht der Gegenwart", una collezione ampia di ricerche su tutti gli Stati e con influsso sullo sviluppo in tutta l'Europa. Era previsto, in quest'edizione, anche un volume sul diritto pubblico italiano, elaborato e presentato da Santi Romano – ma nel 1914. Perciò, nella situazione della prima guerra mondiale, il testo non fu tradotto e pubblicato in tedesco, ma curato e pubblicato in Italia, grazie all'iniziativa di Sabino Cassese, soltanto nel 1988⁶, e Paolo Ridola me lo ha regalato. Dimostra il rapporto stretto fra i due ordinamenti intorno al 1900, e ne fa testimonianza l'influsso di tanti scienziati italiani formati e influenzati in Germania e dalla dottrina tedesca. Ridola fa passare l'elenco di questi maestri, da Vittorio Emanuele Orlando attraverso Costantino Mortati, Emilio Betti, Leopoldo Elia – per menzionare soltanto alcuni –, in una linea che potrebbe essere continuata tramite Angelo Antonio Cervati e lo stesso Ridola.

Per di più, l'importanza di una comparazione fra Italia e Germania è fondata su una storia novecentesca comparabile. Certo, la Costituzione di Weimar era un'innovazione tedesca che, in quel periodo, non aveva parallele in Italia, a prescindere dal sistema elettorale⁷. La svolta italiana verso il fascismo invece produsse uno svi-

⁴ È caratteristico che, nel capitolo su Giovanni Bogneri, in *Esperienza, costituzioni, storia*, 27 ss., l'influsso della storia e della "Begriffsgeschichte" (36 ss.) è discussa trattando la storia e la letteratura tedesca.

⁵ Vedi RIDOLA, *Stato e costituzione in Germania*, precit., 1 ss.

⁶ Roman Schnur ha comunicato questa storia nella sua prefazione alla traduzione tedesca di SANTI ROMANO, *Die Rechtsordnung*, Berlin, 1975, 2, basandosi su SABINO CASSESE, *La formazione dello Stato amministrativo*, Milano, 1974, 21 (28 ss.). La pubblicazione italiana poi: SANTI ROMANO, *Il diritto pubblico italiano*, Milano, 1988. Vedi, per la genesi, anche DIAN SCHEFOLD, *Bericht über Santi Romano*, in *Sfide e innovazioni nel diritto pubblico* (a cura di Luca De Lucia e Ferdinand Wollenschläger), Torino/Baden-Baden, 2019, 165 ss., con riferimenti.

⁷ Sull'importanza di questo nel passaggio al fascismo v. CARLO GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia 1848-1948*, Bari, 1974 (6^a ed. 1987), 331 ss.; per la Germania, il sistema proporzionale era un passo irrinunciabile dopo le disuguaglianze inaccettabili prodotte dal sistema maggioritario prima del 1918, vedi Hugo Preuß nella sua motiva-

luppo del diritto costituzionale che poteva interessare la Germania, sia weimariana, se pensiamo alla Integrationslehre di Smend⁸, oppure all'interesse di Leibholz ai problemi del diritto costituzionale fascista⁹, sia, anzitutto, dopo la conquista del potere tramite i nazisti¹⁰. La comparazione dei due sistemi totalitari, certo con un grado di totalitarismo differente, era bene coltivata e promossa dai regimi – e il loro crollo con la sconfitta militare, confrontava i paesi con compiti comparabili, nonostante le differenze delle situazioni. È un risultato della storia simile che, proprio in questa situazione, la costituzione di Weimar si presentava come modello da tenerne conto nell'Italia repubblicana, sia in senso affermativo, pronunciato nell'introduzione data da Mortati¹¹, sia con una critica per evitare i problemi non risolti e, forse, cause per il naufragio della Repubblica weimariana. Il risultato, la costituzione repubblicana italiana, può essere considerato come risposta con accento sull'eguaglianza come dignità sociale, secondo la terminologia di Hugo Preuß come "Volksstaat"¹², e pertanto con diritti politici e sociali più esplicitamente garantiti che nella Legge Fondamentale tedesca.

3. *L'influsso tedesco e il suo sviluppo in Italia*

Ecco il punto di partenza per la presentazione offerta da Paolo Ridola. Basandosi su una conoscenza ampia della letteratura e della dogmatica tedesca, segue gli influssi che hanno esercitato sulla letteratura scientifica italiana. Su questa strada, caratterizza l'influsso ampio del conflitto dei metodi e delle tendenze weimariano sul diritto

zione del progetto della Costituzione di Weimar, (1919), ora in HUGO PREÜB, *Gesammelte Schriften*, vol. 3, Tübingen, 2015, 134 (150 s.).

⁸ RUDOLF SMEND, *Verfassung und Verfassungsrecht* (1928), ora in *Staatsrechtliche Abhandlungen*, 3^a ed. Berlin, 1994, 175.

⁹ GERHARD LEIBHOLZ, *Zu den Problemen des fascistischen Verfassungsrechts*, Berlin 1928; vedi la ricerca di SUSANNE BENÖHR, *Das faschistische Verfassungsrecht Italiens aus der Sicht von Gerhard Leibholz*, Baden-Baden, 1999.

¹⁰ Vedi DIAN SCHEFOLD, *Geisteswissenschaften und Staatsrechtslehre zwischen Weimar und Bonn*, in K. ACHAM ed altri, *Erkenntnisgewinne - Erkenntnisverluste*, Stuttgart, 1998, 567 ss.

¹¹ COSTANTINO MORTATI, *Introduzione alla Costituzione di Weimar* (1946), ora in MORTATI, *Scritti*, vol. 4, 1972, 293 ss.

¹² Sulla genesi e l'importanza di questo concetto, vedi la mia introduzione in HUGO PREÜB, *Gesammelte Schriften*, vol. 2, Tübingen, 2000, 75 s.

costituzionale italiano, dal periodo fascista che, condividendo meno l'antisemitismo nazista, ha lasciato spazio anche agli scienziati tedeschi di provenienza ebrea (come Preuß, Kelsen, Kaufmann, Heller, Leibholz), attraverso la genesi della costituzione repubblicana e, anzitutto, gli anni cinquanta e sessanta, con il rinascimento di un costituzionalismo italiano, importante anche per il dibattito internazionale. Questi cenni agli influssi di certe dottrine tedesche su certi autori italiani sono di massimo interesse.

Occorre però mettere l'accento, mi pare, sul fatto che il testo normativo costituzionale weimariano non era la base del dibattito sui metodi e le tendenze, originario già intorno il 1910 con gli scritti di Schmitt e di Kelsen e sviluppandosi, negli anni venti, anche con un senso critico verso l'assetto pluralista – e perciò necessariamente compromissorio – della costituzione¹³. Questa invece, basata sulla rivoluzione repubblicana e democratica del novembre 1918, era determinata dal compromesso tra liberalismo democratico, socialismo democratico e protezione della minoranza cattolica (la coalizione weimariana), secondo il disegno di Hugo Preuß, il cui atteggiamento pluralista è stato sottolineato dalla ricerca recente¹⁴, e funzionava come base di un dibattito pubblicista nella Repubblica. In questa via, certo in collegamento, ma spesso anche in conflitto con le tendenze teoriche, si riscontra una teoria costituzionalistica democratica (“demokratische Staatsrechtslehre”), elaborata da costituzionalisti come Hugo Preuß, Gerhard Anschütz, Hans Kelsen, Hans Thoma, Hermann Heller. Il filone, oggetto di ricerche di colleghi tedeschi come Christoph Gusy, Horst Dreier, Kathrin Groh¹⁵, mi pare di gran

¹³ Ho tentato di analizzare e documentare questa differenza fra il conflitto sul metodo giuridico svoltosi fra Laband e Jellinek da un lato, Gierke e Preuß dall'altro, e il dibattito sui metodi e le tendenze fra Kelsen, Schmitt, Smend, Heller e i loro discepoli in *Le Costituzioni ed i due conflitti sui metodi e le tendenze*, in *Il diritto fra interpretazione e storia, Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati*, tomo V, Roma, 2010, 29 ss.

¹⁴ Vedi DETLEF LEHNERT, *Das pluralistische Staatsdenken von Hugo Preuß*, Baden-Baden, 2012; ANDREAS VOSSKUHL, *Hugo Preuß als Vordenker einer Verfassungstheorie des Pluralismus*, in JÜRGEN KOCKA/GÜNTER STOCK (a cura di), *Hugo Preuß: Vordenker der Pluralismustheorie*, Berlin 2011, 23 ss.

¹⁵ Vedi CHRISTOPH GUSY (a cura di), *Demokratisches Denken in der Weimarer Republik*, Baden-Baden, 2000; HORST DREIER/CHRISTIAN WALDHOF (a cura di), *Das Wagnis der Demokratie. Eine Anatomie der Weimarer Reichsverfassung*, München, 2018; KATHRIN GROH, *Demokratische Staatsrechtslehre in der Weimarer Republik*, Tübingen, 2010 (vedi a proposito i miei commenti in *Staat, Verwaltung, Information, Festschrift für Hans Peter Bull*, Berlin, 2011, 325 ss.).

rilevanza anche per la comprensione e interpretazione della costituzione repubblicana italiana.

Per l'influsso sulla dottrina italiana, la presentazione del dibattito tedesco presentata da Ridola è però importantissima. Ridola dimostra che, in tanti punti, gli autori italiani hanno continuato, approfondito e arricchito gli argomenti presentati in Germania. Questo vale anzitutto per Costantino Mortati che, in materie come la sovranità popolare, la rappresentanza, anche la posizione dei partiti politici, ha avanzato il dibattito tedesco. Ricordo il mio primo incontro con Ridola a Hagen (Vestfalia) ove ha cominciato la nostra amicizia, e ove abbiamo parlato a un convegno su 40 anni della Legge Fondamentale nel 1989¹⁶ – nel momento d'innovazioni nei paesi dell'Europa centro-orientale e di tante speranze, continuate poi alle date del 50esimo, 60esimo¹⁷ e 70esimo giubileo della Legge Fondamentale. Ora, nel suo libro, Ridola menziona la continuazione d'argomentazioni tedesche, effettuata da autori italiani, ma deve limitarsi a cenni che sarebbero degni di essere approfonditi – anche per far capire in Germania il valore enorme dei suoi studi. Quindi un programma di ricerca per scienziati provenienti da tutt'e due i paesi!

Non posso adempire un tale compito nel presente contesto. Mi permetto però di accennare molto brevemente a tre temi centrali per il dialogo italo-tedesco, alla posizione dei partiti politici (*infra*, 4), al ruolo della dignità umana (*infra*, 5) e alla teoria dei diritti fondamentali (*infra*, 6).

4. *La posizione dei partiti politici*

L'idea d'invitare Paolo Ridola al convegno menzionato del 1989 a Hagen era causata anzitutto dai suoi lavori sui partiti politici, cominciando con il contributo nell'Enciclopedia del diritto del 1982¹⁸ e poi ampliato in un libro molto ricco¹⁹.

A Hagen, Dimitris Tsatsos aveva istituito una ricerca sul diritto

¹⁶ Vedi il volume a cura di ULRICH BATTIS/ERNST GOTTFRIED MAHRENHOLZ/DIMITRIS TSATSOS, *Das Grundgesetz im internationalen Wirkungszusammenhang der Verfassungen*, Berlin, 1990, con le nostre relazioni sull'Italia, 69 ss., 81 ss.

¹⁷ Per questo, vedi il contributo di RIDOLA su *Weimar e il problema politico-costituzionale italiano*, ora in *Esperienza, costituzioni, storia*, precit., 455 ss.

¹⁸ PAOLO RIDOLA, voce "partiti politici", *Enciclopedia del diritto*, 32, 1982, 66-127.

¹⁹ PAOLO RIDOLA, *Democrazia pluralistica e libertà associative*, Milano, 1987.

dei partiti politici, osservando tutti gli Stati dell'Unione Europea e anche il diritto europeo²⁰. Dall'inizio fino al presente, Ridola ha partecipato a questo lavoro, fra l'altro con un contributo in lingua tedesca sul finanziamento dei partiti politici in Italia, molto utile per lo studio del diritto comparato in Germania²¹, e collegato, in questa via, con i colleghi e amici tedeschi.

L'importanza dei lavori sul diritto dei partiti risulta dalla loro funzione per lo Stato costituzionale. L'idea comune delle disposizioni costituzionali sui partiti in Italia e Germania, nonostante differenze in alcuni punti attentamente trattate da Ridola, è la razionalizzazione della concorrenza politica e quindi del sistema parlamentare. Perciò non è un caso che i lavori sui partiti imboccano in un nuovo orientamento della democrazia rappresentativa, oggetto di studi più recenti²². Dall'altro lato però, Ridola ha sempre sottolineato l'importanza della libertà dei partiti, ravvicinandole alle libertà associative. Perciò il diritto dei partiti si avvera come legame tra i principi di libertà e di democrazia parlamentare.

5. *La dignità umana*

Come tema essenziale, per la Germania come per l'Italia, è stato messo in luce il concetto e la determinazione del significato della costituzione tramite la dignità umana. Se questo principio, messo all'inizio e nel centro della Legge Fondamentale tedesca (art. 1, 79 III co.), ha determinato il dibattito tedesco dal 1949 in poi, e ha trovato una trattazione determinante nel commentario di Günter Dürig dal 1958, la situazione italiana era forse meno univoca, dato il contenuto dei principi fondamentali della costituzione repubblicana con altri accenti. Tuttavia, anche la costituzione italiana menziona la "pari dignità sociale" (art. 3 I co.), il "rispetto della persona umana" (art. 32 II co.), l'esistenza "dignitosa" del lavoratore (art. 36 I co.), anzi la

²⁰ Vedi la collana delle „Schriften zum Parteienrecht“, con il primo volume, DIMITRIS TSATSOS/DIAN SCHEFOLD/HANS-PETER SCHNEIDER (a cura di), *Parteienrecht im europäischen Vergleich*, Baden-Baden, 1990 e poi la fondazione dell'„Institut für deutsches und europäisches Parteienrecht“ con un primo quaderno di „Mitteilungen“, 1991; collana e quaderni di comunicazione esistono fino ad oggi.

²¹ PAOLO RIDOLA, *Parteienfinanzierung in Italien*, in D.TH. TSATSOS (a cura di), *Parteienfinanzierung im europäischen Vergleich*, Baden-Baden, 1992, 273 ss.

²² Vedi PAOLO RIDOLA, *Democrazia rappresentativa e parlamentarismo*, Torino, 2011.

“dignità umana”, non come diritto, è vero, ma come limite dell’iniziativa economica. Per di più, i diritti inviolabili dell’uomo, certo centrali per i principi fondamentali della costituzione italiana (art. 2), sono molto vicini a un concetto di dignità umana, anzi basati su un tale principio. Perciò sembra uno sviluppo conseguente che la teoria dello Stato costituzionale abbia rintracciato l’idea della dignità umana come base dei diritti in tanti ordinamenti²³, e che, nel dibattito sulla Carta dei diritti dell’Unione Europea, la dignità umana sia stata posta alla testa della Carta come principio dirigente.

È per risposta di tali sfide che Ridola ha sviluppato il suo gran lavoro sulla dignità dell’uomo e il “principio libertà” nella cultura costituzionale europea²⁴. Non si limita alle garanzie espresse di un diritto alla dignità umana, ma tratta la storia del principio, risalendo fino alla filosofia antica e medievale, e iniziando con l’invocazione della dignità che Friedrich Schiller ha pronunciato contro la repressione dell’assolutismo, in questo caso spagnolo. Questo conflitto localizza l’inizio di postulati rivoluzionari che però si concretizzano prima in diritti di libertà²⁵. L’idea di una dignità umana è già presente, e dopo il “male assoluto” dei totalitarismi novecenteschi, l’idea di codificarla ha convinto il consiglio parlamentare di Bonn.

Nondimeno, questa svolta ha largamente influenzato la situazione e la protezione dei diritti in Germania, e con una conoscenza e comprensione stupenda, Ridola segue e tratta i problemi che ne sorgono²⁶. Registra il significato della dignità umana per l’interpretazione dei diritti e l’aumento enorme del ruolo dei diritti, grazie a questo principio, per dottrina e giurisprudenza tedesca. Nei problemi concreti che ne seguono – si pensi al diritto della personalità e

²³ Caso classico e di grand’influsso, specialmente per il dibattito italiano: PETER HÄBERLE, *Menschenwürde und Verfassung am Beispiel von Art. 2 Abs. 1 Verf. Griechenland 1975*, in *Rechtstheorie* 11 (1980), 389 ss.

²⁴ PAOLO RIDOLA, in *Il principio libertà nello Stato costituzionale*, Torino, 2018, 236 ss.; una prima versione già in *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Torino, 2010, 77 ss.

²⁵ Vedi, da SCHILLER, *Don Carlos III 10*, la diagnosi citata sulla *Menschenwürde* (dignità dell’uomo) e la sua *Verstümmelung* (mutilazione), invocata dal Marquis Posa, da un lato (versi 3091 ss.), ma poi la richiesta concreta della *Gedankenfreiheit* (libertà del pensiero) dall’altro lato (versi 3215 s.).

²⁶ Gli ringrazio per avermi invitato a presentare una mia presentazione della problematica: DIAN SCHEFOLD, *La dignità umana. Aspetti e problemi della giurisprudenza costituzionale tedesca*, in FRANCESCO CERRONE/MAURO VOLPI (a cura di), *Sergio Panunzio. Profilo intellettuale di un giurista*, Napoli, 2007, 623 ss.

la sua protezione, alla dignità umana come limite di altri diritti, alle difficoltà di misurare le prestazioni sociali garantite dal principio – propone e difende soluzioni moderate e convincenti. Certo queste argomentazioni si oppongono, mi pare necessariamente, a una comprensione della dignità come norma suprema²⁷, Sostengono invece soluzioni adeguate, corrispondenti all’assetto normativo della Legge Fondamentale e rispettando il principio dello Stato sociale.

Per l’Italia invece, si può chiedere se le allusioni alla dignità umana menzionate, anzitutto negli art. 3, 32, 36, 41 Cost., non contengano un rapporto più stretto con il principio dell’eguaglianza, anche l’eguaglianza sociale, garantita nell’art. 3 e concretizzata nelle disposizioni successive. Mi pare che, su questa base normativa, l’applicazione della costituzione possa arrivare a risposte più concrete che, in Germania, il principio dello Stato sociale, anche con sostegno della dignità umana²⁸.

6. *La teoria dei diritti fondamentali*

Le questioni e le risposte qui discusse mostrano che i problemi sollevati dalla dignità umana sono inseparabilmente connessi con il compito di una teoria dei diritti fondamentali. Infatti, partendo dalla libertà dei partiti politici (sopra, 4), Ridola ha approfondito ricerche in questo campo già molto presto, e anche sotto questo profilo, il rapporto con Peter Häberle ha avuto un ruolo decisivo. Ne segue, in una prima tappa, la recezione della tesi sul *Wesensgehalt* dei diritti²⁹, base di una comprensione dei diritti, accanto alla loro funzione di diritti individuali, come sistema oggettivo che richiede un bilanciamento e una tecnica interpretativa adeguata. Ridola riprende il pensiero della funzione istituzionale dei diritti, che Häberle aveva trovato nel dibattito weimariano e appoggiato inoltre sulla teoria istitu-

²⁷ Vedi RIDOLA, 271 ss.; come tentativo coraggioso di mantenere una tale gerarchia, vedi BARBARA MALVESTITI, *La dignità umana dopo la “Carta di Nizza”*, Napoli-Salerno, 2015, 117 ss., 281 ss.

²⁸ Ho tentato di concretizzare un tale filone argomentativo in DIAN SCHEFOLD, *La dignità umana tra valore, diritto di libertà e diritto sociale*, in *Contributi comparatistici in fase di crisi finanziaria*, Bremen (ZERP) 2013, 25 ss., 33 ss.

²⁹ Vedi PETER HÄBERLE, *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, a cura di Paolo Ridola, Roma, 1993, elaborazione italiana della tesi di dottorato del 1962 e poi riedita e ampliata, Heidelberg 1983.

zionale francese, allora ancora senza tener conto dell'istituzionalismo italiano. L'introduzione di Ridola chiude questa lacuna³⁰ e riconduce, in questa via, anche la dottrina italiana sulle proprie radici.

Su questo fondamento però, significato e ruolo dei diritti fondamentali si avvera come problema essenziale di “diritti di libertà e costituzionalismo”³¹, Il campo di lavoro che ne segue è ampio, e Ridola lo ha lavorato con risultati ricchi e profondi. Le ricerche vanno in due direzioni: trattano, da un lato, i singoli diritti e problemi della loro concretizzazione, anche come tema di una giurisprudenza costituzionale che ha deciso, in una prassi lunga, benché forse non sempre costante, tante controversie interpretative, dall'altro lato, il contributo dei diritti come elementi della costituzione materiale e istituzioni alla determinazione della forma di Stato costituzionale. La duplicità del compito è bene riconoscibile nello schema della grand'opera su “I diritti costituzionali”, curato da Ridola assieme con Roberto Nania³², Anche se si rispetta il pluralismo delle opinioni dei contribuenti come elemento costitutivo di un'opera collettanea, l'idea generale e determinante è la costituzione prodotta dalla convivenza e prassi civica nell'uso dei diritti che, a questo scopo, devono essere seguiti nella loro genesi, descritti, anche da posizioni divergenti, concretizzati, interpretati e bilanciati.

È sulla base di queste ricerche che il dialogo fra scienza italiana e tedesca può svolgersi e produrre riconoscimenti anche per il lato tedesco. In una misura speciale, questo è vero per il contributo su “Grundrechte in Italien” (diritti fondamentali in Italia) per il gran manuale sui diritti fondamentali pubblicato dal 2004³³, Questo contributo, tradotto e pubblicato nel 2018 in tedesco³⁴, riprende e applica tutti gli

³⁰ Vedi RIDOLA, in *Häberle, libertà fondamentali, Introduzione*, 17 s. con nt. 40, mentre, nel testo originale e nella bibliografia di Häberle, Santi Romano non è menzionato. Devo correggermi e scusarmi di aver sconosciuto questa integrazione nella mia relazione sulla recezione di Santi Romano in Germania, *Diritto Pubblico* 2017, 831 (834) e *Juristenzeitung* 2018, 613 (615).

³¹ Così il titolo del volume pubblicato da Ridola, Torino, 1997.

³² ROBERTO NANIA/PAOLO RIDOLA (a cura di), *I diritti costituzionali*, Torino, 1^a ed., 2 vol. 2001, 2^a ed. riveduta ed ampliata, 3 vol. 2006, vedi il gran capitolo introduttivo sul contributo storico dei diritti alla genesi del costituzionalismo.

³³ Detlef Merten/Hans-Jürgen Papier (a cura di), *Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa*, vol. I-X in 12 vol., Heidelberg 2004-2018.

³⁴ PAOLO RIDOLA, *Grundrechte in Italien*, in *Handbuch der Grundrechte*, vol. X, § 300, 513-614.

studi che Ridola ha elaborato sulla Germania, ma per trattare la situazione normativa italiana. In questa via le esperienze italiane, presentate con un metodo influenzato dalla Germania, sono integrate nel dibattito tedesco e contribuiscono a un “*ius publicum europaeum*”.

7. *L'ambito storico e culturale*

La vicinanza e incentivazione di scienza costituzionale italiana e tedesca è un fenomeno, un'esperienza di storia costituzionale. Non può però essere compresa, come tutti i fatti di storia costituzionale, senza tener conto dell'ambito culturale e storico. La storia politica s'inserisce in elementi culturali, accennati da Rudolf von Jhering nella famosa frase introduttiva su Roma nell'opera sullo spirito del diritto romano³⁵, ma evidenti per i visitatori di Roma dal medioevo in poi: Gli artisti, gli archeologi e storici d'arte, sia visitando la città, sia in soggiorni, spesso prolungati, e finalmente spostandosi come residenti e come “*Deutsch-Römer*”, hanno influenzato lo sviluppo della cultura e dell'arte in Germania. Se ci orientiamo sui campi santi di Roma, quello “*accatolico*” al Monte Testaccio, e quello teutonico nell'interno del Vaticano, vediamo l'intreccio di tanti tedeschi con la cultura italiana. L'Istituto Goethe non a caso si riferisce al viaggio italiano del poeta – è questa ricezione delle impressioni italiane che ha determinato largamente l'orientamento della cultura classica in Germania. Paolo Ridola, nel suo libro sul principio libertà, si è appoggiato su Schiller e la caratterizzazione di Don Carlos e del Marquis Posa come difensori di una tale libertà del pensiero. Trova lì le radici di un comportamento liberale e umanistico che può, come lo illustra con gli esempi di Max Weber e Thomas Mann nella Repubblica di Weimar, superare le tendenze e esperienze amare del totalitarismo in Germania come in Italia. È su una tale base di rispetto delle libertà che la comparazione costituzionale italo-tedesca non si esaurisce in una spigolatura comparatistica, ma supporta la genesi di una convivenza dignitosa e pacifica, fra i due ordinamenti e come passo a una convivenza e Unione europea. Aver contribuito ad avanzare una tale convivenza, è il merito di Paolo Ridola, e gli ringraziamo.

³⁵ RUDOLF VON JHERING, *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*, parte I, 6^a ed. Leipzig, 1907 (ristampa Aalen, 1968).

Abstracts

Il saggio tenta, sulla base degli scritti di Paolo Ridola, di spiegare il rapporto specifico e denso fra Italia e Germania come tema del diritto costituzionale comparato. Descrive il ruolo dell'influsso di dottrine tedesche, ma del pari lo sviluppo di queste teorie elaborato da autori italiani, specialmente da Paolo Ridola. Come esempi sono trattati il ruolo del diritto dei partiti politici, della dignità umana e la teoria dei diritti fondamentali.

The aim of the article, based on the writings of Paolo Ridola, is to explain the specific and also intense relationship between Italy and Germany as an object of comparative constitutional law. It describes the role of the influence of German doctrines and the development of these theories elaborated by Italian scientists, especially by Paolo Ridola. This is exemplified in the fields of the law of political parties, the human dignity and the theory of fundamental rights.

Finito di stampare
nel luglio 2020
PL Print - Napoli